

IL REGOLAMENTO N.679/2016/UE: EFFICACIA ABROGATIVA E LA SVOLTA CULTURALE RISK BASED PER UN AMPIO *PANEL* DI OPERATORI DI MERCATO

di Giovanna Raffaella Stumpo¹

Mancano pochi giorni al 25 maggio, quando il Regolamento del PE e del Consiglio 27 aprile 2016 n. 679 diventerà vincolante per i 28 Stati Membri (SM), imponendo a diversi Operatori di mercato che trattano dati di adeguare, senza più dilazione, sia il quadro regolamentare esistente in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza delle informazioni, sia il proprio modello organizzativo interno, con l'adozione di misure tecnico – organizzativo adeguate, **a salvaguardia del diritto fondamentale della persona**, alla protezione dei suoi dati **nei trattamenti interamente e/o parzialmente automatizzati, o ancora, non automatizzati per l'ambito territoriale UE di riferimento.**

Le disposizioni della norma sovranazionale avranno efficacia abrogativa della Direttiva n. 95/46/CE, sino ad oggi pietra angolare nell'impianto della vigente normativa comunitaria in materia di protezione oggi ma superata nelle sue previsioni quadro, stanti la sopravvenuta e sempre più rapida evoluzione delle **nuove tecnologie dell'informazione, e la crescente globalizzazione dell'economia digitale nel mercato interno, impattanti sulle circolarizzazioni di dati, anche in virtù dell'uso sempre più massiccio che si fa di internet e degli applicativi smartphone e tablet nelle transazioni e –commerce oltrechè nel ricorso ai social, nelle attività professionali e nelle relazioni inter personali.**

Nella sostanza, il Regolamento n. 679/2016/UE propone **un nuovo inquadramento giuridico sovranazionale**, che - in virtù della diretta applicabilità dello strumento regolamentare – è inteso a garantire una riduzione della frammentazione giuridica esistente a livello di normativa nazionale applicabile al trattamento di dati, improntata su una **più ampia certezza giuridica per la tutela dell'Interessato**, grazie ad una base normativa comune, armonizzata e vincolante fin da subito per SM e competenti Autorità nazionali di controllo, sinergicamente coinvolte sul piano “normante” e collaborativo, a livello UE e nazionale nella sua implementazione cogente.

Quanto all'Italia e sul piano metodologico - organizzativo, il Regolamento n. 679/2016/UE **introduce una vera e propria svolta culturale**, con una attesa di risposta attiva da parte di tutti i principali *players* di mercato (PA, Aziende di prodotto e servizio che operano nell'UE e/o che monitorano i comportamenti di Interessati UE nelle transazioni di tipo professionale e commerciale con ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione), rendendo obsoleto il modello organizzativo già di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (i.e. Dlgs. n.196/2003 e successive mod. ed int.), e richiedendo una maturità metodologico - organizzativa capace di passare dal vecchio concetto dei “to do cogenti” ad un **“approccio per processi” a valore aggiunto sia per**

¹ *Avvocato del Foro di Milano, Giornalista pubblicista, Formatore, Esperta di Organizzazione, Qualità ISO 9001 e marketing legale*

l'Interessato sia per l'Organizzazione che ne è titolare, in virtù di adempimenti di protezione e prevenzione a cura del Titolare e Responsabile del trattamento, in chiave "risk based".

Il tutto, con una **richiesta di investimenti in ICT security** che a vario titolo coinvolgerà tutti i principali settori merceologici di riferimento (in proposito si stima che nel 2017 gli investimenti in ICT security sfiorassero in Italia il miliardo di euro, in misura pur tuttavia insufficiente rispetto al valore del mercato dei beni e dei servizi ICT, che a livello nazionale è pari a 66 miliardi di Euro: Fonte Rapporto Clusit 2017), ed al contempo aprendo **nuove prospettive per la consulenza** in materia di tutela dei dati personali, posto che con specifico riferimento al settore delle attività **professionali non regolamentate**, parallele norme tecniche ISO fungono già ora da quadro di riferimento per la qualifica delle competenze di **nuovi Profili professionali (il DPO – Data Protection Officer, il Privacy Manager)** coinvolti nel trattamento e nella protezione dei dati di cui al Regolamento UE, e relativi requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Oltrechè di coloro che dovranno assistere gli operatori di mercato nell'allineamento alla *compliance* (**lo Specialista privacy ed il Valutatore privacy**) mediante adesione a Codici di condotta di prossima emanazione e/o con rilascio di sistemi di certificazione privacy prevista ex artt. 40 e seg. del Regolamento.

Gli Studi Legali non sono esonerati dagli obblighi di competenza, adeguamento formativo ed organizzazione secondo le nuove regole a tutela dei dati personali; occorrerà tuttavia attendere gli orientamenti interpretativi del CNF sulle specifiche applicative del Regolamento e sulle altre norme di corredo delle competenti Autorità di controllo UE e nazionali, quanto alla specificità della professione forense ed ai trattamenti di dati di Studio. (RIPRODUZIONE RISERVATA).